

Penale Sent. Sez. 3 Num. 23084 Anno 2022

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: ACETO ALDO

Data Udienza: 22/02/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA

nel procedimento a carico di

GHIGLIAZZA ALESSANDRO nato a GENOVA il 18/09/1957


avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre per l'annullamento della sentenza del 15/02/2021 della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza del 28/05/2019 del GUP del Tribunale di Genova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e impugnata dall'imputato, ha assolto quest'ultimo dal reato a lui ascritto (art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000) perché il fatto non costituisce reato.

1.1. Con unico motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, e la contraddittorietà della motivazione in punto di dolo.

Quanto al primo aspetto rileva che ai fini del dolo specifico è sufficiente la prova della produzione di un reddito e della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quanto al secondo aspetto denuncia la contraddittorietà della motivazione che, al fine di ritenere il dolo specifico, pretende, in buona sostanza, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta cui si riferiscono le fatture occultate/distrutte. Si tratta di affermazione che vuole provare troppo e che non si misura con il dato, del tutto pacifico, che il reato in questione ben può concorrere con i reati dichiarativi di cui agli articoli 3 e 5, d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il ricorso è fondato.

3. Osserva il Collegio:

3.1. l'imputato risponde del reato a lui ascritto perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, distruggeva o comunque occultava alcune fatture attive da lui emesse nel 2012, quale medico professionista, nei confronti della società «Residenza Monticelli S.r.l.» e della società «Pensione Villa Elena S.n.c.»;

3.2. la Corte di appello lo ha assolto ritenendo che la condotta, pur materialmente posta in essere, non fosse animata, nel dubbio, dal dolo di evasione; ciò sul triplice rilievo che: a) la preordinazione della mancata conservazione delle fatture all'evasione fiscale dovrebbe ritenersi senz'altro sussistente se l'imputato avesse presentato una dichiarazione infedele *«contenente una sotto-rappresentazione dei suoi redditi, convalidata dall'occultamento/distruzione delle fatture in oggetto»*; b) il fatto, invece, che l'imputato avesse conservato la maggior parte delle fatture emesse nell'anno 2012 e avesse ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa a



quell'anno appare indicativo della negligenza con cui aveva adempiuto gli obblighi tributari; c) la dichiarazione dell'imputato di aver smarrito le 13 fatture nel corso di un trasloco avvenuto nel 2014 è perciò intrinsecamente credibile;

3.3.tanto premesso, lo smarrimento non voluto dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione incide sull'elemento materiale (e dunque sulla sussistenza) del reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000, non sull'elemento soggettivo (che la sussistenza del reato, invece presume), sì che costituisce un vero e proprio cortocircuito logico-giuridico ritenere da un lato la sussistenza materiale del reato e dall'altro la mancanza di dolo;

3.4.sotto altro profilo, la valorizzazione, a fini assolutori, dell'omessa presentazione di una delle dichiarazioni relative proprio all'anno di imposta di riferimento, costituisce un ulteriore profilo di contraddizione logica della motivazione che contrasta, oltretutto, con la possibilità, costantemente riconosciuta dalla Corte di cassazione, che i delitti di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000) e di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000) concorrano tra loro, non essendo configurabile alcuna relazione di genere a specie in grado di legittimare l'applicazione dell'art. 15 cod. pen. (Sez. 3, n. 32054 del 06/02/2013, Rv. 256895 - 01; Sez. 3, n. 30934 del 22/09/2020, n.m.; Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, dep. 2020; Sez. 3, n. 40342 del 28/06/2016, n.m.);

3.5.la mancata presentazione della dichiarazione annuale, proprio perché ispirata dal fine di evasione dell'imposta sul reddito e/o sul valore aggiunto, costituisce indice affidabile della sussistenza del dolo specifico della condotta di occultamento/distruzione della documentazione della quale è obbligatoria la conservazione, condotta evidentemente prodromica e strumentale proprio alla violazione dell'obbligo dichiarativo, essendo manifestamente illogico l'argomento che affermi il contrario;

3.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 22/02/2022.